



ALA VOLONTARIATO "FILO D'ARGENTO" di LISSONE ONLUS

Regolamento disciplinare dei soci Auser

Art. 1 – Ambito di applicazione

È passibile di sanzioni disciplinari il socio nonché la struttura o associazione affiliata il cui comportamento o la cui attività siano contrari ai principi di democrazia interna oppure lesivi delle garanzie e dei diritti di altre/altri iscritte/iscritti o risultino lesivi per l'associazione o configurino violazione di principi e norme dello Statuto.

Art. 2 – Organi di controllo

1. Il regolamento disciplinare, assunto dai singoli statuti del sistema Auser, affida al giudizio del Collegio dei Probiviri regionale tutte le controversie provenienti dai singoli soci, dalle Associazioni Affiliate, dalle Strutture Territoriali e dagli Organi dell'Auser, circa l'interpretazione e l'applicazione del presente Statuto.
2. Al Collegio è demandato il compito di procedere secondo le disposizioni stabilite dal presente regolamento, di esprimersi sulle controversie ad essa sottoposte e di assumere le correlative sanzioni secondo quanto indicato ai successivi articoli 3 e 4.

Art. 3 – Sanzioni

In rapporto alla natura dell'infrazione, possono essere comminate le seguenti sanzioni:

- a. sospensione o annullamento degli atti;
- b. censura;
- c. sospensione della qualifica di socio fino a un massimo di 12 mesi;
- d. esclusione del socio previa delibera del Comitato Direttivo competente;
- e. sospensione o revoca dei benefici riconosciuti agli associati appartenenti al sistema Auser in presenza di provvedimento definitivo a carico del socio
- f. sospensione o decadenza dalle cariche sociali all'interno delle associazioni affiliate o nell'ambito del sistema Auser;
- g. ritiro dell'affiliazione all'Associazione affiliata, previa delibera del Comitato Direttivo regionale dell'Auser, sentito il parere del Presidente dell'Auser territoriale;
- h. commissariamento delle strutture territoriali, previa delibera del Comitato Direttivo regionale.

Art. 4 – Applicazione delle sanzioni

1. Le sanzioni vengono irrogate in relazione al tipo e alla gravità dell'infrazione per:
 - a. comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto; con le regole in esso precisate; con le corrette norme di leale comportamento nell'organizzazione; con le norme fissate nelle disposizioni esecutive interne, negli atti di indirizzo e nelle delibere approvati dagli organi statutari. La violazione, in particolare, delle norme elettorali previste dall'apposito regolamento comporta la decadenza dagli incarichi sociali di carattere elettivo e la ineleggibilità, per almeno due anni, a qualunque incarico;
 - b. molestie e ricatti sessuali;
 - c. atti persecutori;

- d. reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione e quelli conseguenti allo svolgimento della attività sindacale;
 - e. atti affaristici.
2. Ogni provvedimento deve essere motivato e comunicato per iscritto ai soci e ai responsabili delle strutture interessate.
 3. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e, comunque, nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà della persona, la Presidenza regionale (o quella nazionale se il caso si riferisce ad un dirigente regionale) può sospendere cautelativamente l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all'inchiesta e alla decisione di prima istanza e all'esame dell'eventuale ricorso. Il Comitato Direttivo dell'Associazione di riferimento dovrà, entro trenta giorni, ratificare tale decisione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.
 4. È facoltà dell'iscritto oggetto di tale provvedimento richiedere l'attivazione del Collegio dei Probiviri regionale; in tal caso il provvedimento di sospensione cautelare cessa con le decisioni del collegio stesso.
 5. Le norme interne di disciplina non sostituiscono in alcun modo la disciplina legale di tutti i fatti penalmente rilevanti a danno dell'organizzazione e/o di singoli soci, e pertanto non sostituiscono il diritto ad eventuali azioni legali per il risarcimento dei danni subiti dall'associazione e/o dai singoli soci.

Art. 5 – Decisioni in ultima istanza

Competente ad accertare in via definitiva le violazioni dello Statuto e del presente regolamento e ad applicare le relative sanzioni è la Commissione Nazionale di Garanzia di cui all'art. 16 dello Statuto Nazionale.

Art. 6 – Livelli di giudizio

Ogni iscritto/a e ogni struttura o associazione affiliata ha diritto a 2 livelli di giudizio.

Art. 7 – Attivazione delle procedure

L'attivazione delle procedure d'intervento, lo svolgimento dell'istruttoria, la comunicazione ed esecutività delle decisioni sono disciplinate, sulla base di criteri di certezza, trasparenza, efficienza e rispetto dei diritti dell'iscritto o della struttura indagata, da apposito regolamento, predisposto dal Collegio dei Probiviri regionale.

Art. 8 – Definizione delle procedure

Il regolamento di cui al precedente art. 6 definisce le procedure e le modalità di funzionamento del Collegio dei Probiviri ed è approvato dall'Assemblea Regionale dei soci e dei Delegati.

Art. 9 – Componenti del Direttivo Regionale

La Commissione di Garanzia competente di giudizio, in prima istanza, per i componenti del Comitato Direttivo Regionale che ricoprono unicamente incarichi a livello regionale, è quella del Lazio.

